



Bruxelles, 9 giugno 2026  
(OR. en)

9536/26

**LIMITE**

**CORLX 495**  
**CFSP/PESC 734**  
**RELEX 691**  
**FIN 731**  
**COEST 392**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

---

**REGOLAMENTO (UE) 2026/... DEL CONSIGLIO**

del ...

**che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina<sup>1</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 78, 17.3.2014, pag. 16, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj).

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio<sup>2</sup> attua misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC.
- (2) Il ... 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/...<sup>3+</sup> che modifica la decisione 2014/145/PESC.
- (3) Al fine di garantire la diversificazione delle catene di approvvigionamento per gli operatori dell'Unione, la decisione (PESC) 2026/...<sup>++</sup> introduce nuove deroghe temporanee al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di un'entità designata che consente la liquidazione di operazioni, contratti ed altri accordi conclusi con tale entità e l'acquisto da parte dell'industria di componenti critici fabbricati da tale entità. I gestori dovrebbero adottare e attuare adeguati piani di diversificazione prima della scadenza di tale deroga, al fine di consentire la transizione verso fonti di approvvigionamento alternative.
- (4) Poiché tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj>).

<sup>3</sup> Decisione (PESC) 2026/... del Consiglio, del ..., che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L, ..., ELI: ...).

<sup>+</sup> GU: inserire il numero, la data e il riferimento di pubblicazione della decisione di cui al documento ST 9534/26.

<sup>++</sup> GU: inserire il numero della decisione di cui al documento ST 9534/26.

## Articolo 1

All'articolo 6 ter è aggiunto il paragrafo seguente:

"5 terdecies. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla rubrica "Entità", voce 692 dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono strettamente necessari per:

- a) la cessazione entro il 31 dicembre di operazioni, contratti o altri accordi conclusi con l'entità di cui alla voce 692 prima del 23 aprile 2026 e a condizione che lo svincolo o la messa a disposizione di tali fondi o risorse economiche sia completata entro il 31 dicembre 2026; oppure
- b) gli acquisti, da parte dell'industria, di componenti critici fabbricati da detta entità e i corrispondenti pagamenti alla medesima al fine di consentire la transizione verso fonti di approvvigionamento alternative a condizione che lo svincolo o la messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche sia completata entro il ... *[GU: inserire la data corrispondente a nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*."

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a ..., ...

*Per il Consiglio*

*Il presidente*